

ALLEGATO

Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale.

1. Disposizione comuni

1.1. Il presente documento disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in relazione:

- a) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-sexies, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio dell'AIA;
- b) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di autorizzazione ad esercitare modifiche sostanziali in una installazione già dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA già rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, o dell'art. 29-decies, comma 5, ultimo periodo, dello stesso D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si è ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;
- d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;
- e) alle attività di controllo previste ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'articolo 29-decies comma 11-bis e comma 11-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- f) alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

1.2. Per le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i relativi costi restano a carico dell'Autorità Competente che le dispone e sono determinati con lo stesso criterio previsto per le visite di cui al paragrafo 1.1, lettere e) ed f) del presente provvedimento. L'Autorità Competente provvede a chiedere ad ARPAM un preventivo di spesa redatto in base ai criteri di cui al precedente periodo; ARPAM trasmette il preventivo entro 15 giorni dalla richiesta; l'Autorità Competente, accettato il preventivo, trasmette l'atto di incarico, indicando nello stesso il termine entro il quale la visita ispettiva

deve essere conclusa mediante l'invio dell'apposita relazione; il pagamento viene effettuato all'esito della visita ispettiva entro 30 giorni dall'invio della fattura da parte di ARPAM.

1.3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

1.4. Le tariffe determinate ai sensi del presente provvedimento comprendono le somme dovute per i rimborsi spese relative allo svolgimento delle attività ivi previste, fatta eccezione per quanto previsto in ordine al rimborso delle spese dei prelievi, delle analisi e delle misurazioni effettuate in occasione di visite ispettive presso le installazioni.

1.5. Nel caso in cui parti distinte di una installazione siano condotte da gestori differenti (titolari di distinte Autorizzazioni Integrate Ambientali coordinate a livello istruttorio ai sensi dell'art. 5, lett. o-bis), del D.Lgs. 152/2006), il presente provvedimento si applica a ciascun gestore limitatamente alla parte dell'installazione da esso condotta.

1.6. Salvo quanto previsto al precedente comma, le tariffe di cui al presente provvedimento sono calcolate con riferimento all'intera installazione, indipendentemente dal fatto che essa comprenda una o più attività IPPC o attività non IPPC tecnicamente connesse.

2. Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie previste dal paragrafo 1.1, lett. a) (Tariffa istruttoria per rilascio dell'AIA per nuovi impianti)

2.1. Dichiarazione asseverata da allegare dalla domanda di AIA

Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui al paragrafo 1.1, lett. a), alla domanda di autorizzazione deve essere allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una dichiarazione asseverata a firma del gestore e di un professionista iscritto agli albi professionali nella quale sono riportati:

- a) l'elenco delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attività IPPC), specificando se alcune di tali attività IPPC sono gestite da diversi soggetti;
- b) la presenza di ulteriori attività o impianti non soggetti ad AIA localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o più attività di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attività non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti;
- c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere a) e b);
- d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere a) e b);
- e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
- f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
- g) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi, riferita ad ogni attività di R/D, la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
- h) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi, riferita ad ogni attività di R/D, la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
- i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
- j) se l'installazione è soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
- k) se l'installazione è collocata in tutto o in parte all'interno di un sito contaminato, nonché se è soggetto alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l) se nell'istanza è richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta;
- m) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) se il gestore rientra nella categoria di micro imprese, piccole imprese, medie imprese o grandi imprese.

2.2. Determinazione dell'importo della tariffa

La tariffa **Ti**, del presente provvedimento è determinata in base alla formula di cui al punto 7. del presente paragrafo:

Le singole componenti della soprarichiamata tariffa sono determinate come segue.

1. **C_D** - Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione:

$$C_D = € 2.500$$

2. **C_{Aria}** – Costo istruttorio per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità dell’aria”:

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Indice emissioni in aria*					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	300					
da 1 a 4 inquinanti	1000	1850	2850	4350	6200	17750
da 5 a 10 inquinanti	1800	4100	6000	7500	12000	30000
da 11 a 17 inquinanti	4350	10000	17500	24000	30000	49500
più di 17 inquinanti	5000	11500	24000	45000	51000	73500
- cifre in euro						
*Indice emissioni in aria = Numero di fonti di emissioni in aria da autorizzare (ivi incluse quelle diffuse) + numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29- sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152						

Nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all'Autorità Competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo della componente **C_{Aria}** assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo.

Ad esempio, nel caso di 10 fonti di emissione in atmosfera, cinque delle quali relativi a laminatoi (4 inquinanti significativi) e cinque relativi a applicazione di strati metallici (11 inquinanti significativi), il gestore potrà calcolare **C_{Aria}** sommando i contributi dei due gruppi (**C_{Aria}** = 2280 € + 14000 € = 16280 €) o in alternativa considerando 10 fonti con 11 inquinanti (**C_{Aria}** = 19200 €).

3. **C_{H2O}** – Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità delle acque”:

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Indice scarichi *			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	75	150		600
da 1 a 4 inquinanti	1425	2250	3000	7500
da 5 a 7 inquinanti	2625	4200	6300	12000
da 8 a 12 inquinanti	3450	5700	8700	15000
da 13 a 15 inquinanti	5250	11250	22500	43500
più di 15 inquinanti	6750	15000	30000	45000
- cifre in euro				
*Indice scarichi = (Numero scarichi da autorizzare + numero scarichi per i quali si chiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)				

Nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all'Autorità Competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo della componente C_{H2O} assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo.

4. **C_{RP} e C_{RnP}** – Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”. Il costo C_{RP} e/o C_{RnP} si applica anche per gli impianti di trattamento di rifiuti di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.

Tonnellate/die oggetto della domanda* e/o tonnellate istantanee accumulo/deposito**	0	fino ad 1	oltre 1 fino 10	oltre 10 fino 20	oltre 20 fino 50	oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	750	1500	3300	4800	7500	C _{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	375	750	1800	2700	4500	C _{RnP}
* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura							
** comprese le attività 5.5 e 5.6 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 ed escluse le attività 5.4							
- cifre in euro							

Per le discariche (attività 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006) si deve fare riferimento alla capacità autorizzata espressa in termini di volume (mc) come indicato nella tabella riportata di seguito:

Volume [mc] oggetto della domanda	0	fino a 25.000	da 25.000 a 100.000	da 100.000 a 500.000	da 500.00 a 1.000.000	Oltre 1.600.000	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	1650	3500	10000	15000	20000	C_{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	1000	2000	7000	10000	15000	C_{RnP}

5. Costi istruttori (**C_{CA}**, **C_{RI}**, **C_{EM}**, **C_{Od}**, **C_{ST}**, **C_{RA}**) per la verifica della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali (applicabili alle sole installazioni per le quali è necessario considerare la relativa componente ambientale):

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Allegato VIII
clima acustico	C_{CA}	2500
tutela quantitativa della risorsa idrica	C_{RI}	2500
campi elettromagnetici	C_{EM}	4000
odori	C_{Od}	1000
sicurezza del territorio	C_{ST}	2000
ripristino ambientale, compresa validazione della relazione di riferimento	C_{RA}	4000

NB: le tariffe di cui alle sigle **C_{CA}** , **C_{RI}** , **C_{EM}** , **C_{Od}** , **C_{ST}** , **C_{RA}** sono applicate ai soli tipi di impianti per i quali è indicata la necessità di considerare la relativa componente ambientale ai sensi della seguente tabella:

Ulteriore componente ambientale da considerare	Installazioni tipicamente interessate
clima acustico	Tutte le installazioni ad eccezione di quelle che svolgono esclusivamente le attività 1.4-bis (<i>off-shore</i>); 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche); 5.6 (deposito sotterraneo); 6.7 (trattamento superficiale con solventi); 6.10 (conservazione del legno) e attività non IPPC connesse alle precedenti
tutela quantitativa della risorsa idrica	centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW raffreddati ad acqua, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industria della carta

Ulteriore componente ambientale da considerare	Installazioni tipicamente interessate
campi elettromagnetici	centrali termoelettriche con potenza termica di almeno 300 MW
odori	raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici, impianti chimici, impianti di gestione dei rifiuti, concerie, industria alimentare, allevamenti, impianti per il trattamento superficiale con solventi
sicurezza del territorio	installazioni collocate in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidente rilevante
ripristino ambientale	installazioni soggette all'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché installazioni su un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

L'autorità competente potrà integrare le componenti ambientali da considerare in relazione ai singoli procedimenti, qualora nell'ambito dell'istruttoria emergano elementi, anche in relazione alle BATC applicabili all'installazione, che ne rendano necessaria la valutazione.

- 6. C_{SGA}** – Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale

Sistema di gestione ambientale	
certificato ISO 14001	registrato EMAS
500	1000
- cifre in euro non cumulabili tra loro	

Nel caso in cui una installazione risulti certificata ISO 14001 e registrata EMAS si applica una riduzione pari a euro 1.000.

7. Ti - Tariffa istruttoria

La tariffa istruttoria dovuta all'Autorità Competente per le attività istruttorie di cui al paragrafo 1.1, lett. a) del presente Allegato, è determinata sommando i costi di cui ai precedenti punti da 1 a 5, sottraendo le riduzioni di cui al punto 6, secondo la formula:

$$Ti = K \times (C_D + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} - C_{SGA})$$

con K = 0,9

Nel caso di una installazione per la quale trovano applicazione i requisiti di cui all'art. 29-bis, comma 2, D.Lgs. 152/06, si riconosce una significativa riduzione dell'impegno istruttorio. In particolare si riconosce che il positivo esito delle analisi integrate è garantito da una semplice verifica di conformità (ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Conseguentemente la tariffa istruttoria T_i è determinata con la seguente formula:

$$T_i = K \times (C_D + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} - C_{SGA}) \times K_{RG}$$

con $K = 0,9$

e $K_{RG} = 0,5$

2.3. Modalità di versamento della tariffa

Il pagamento della tariffa istruttoria di cui al precedente paragrafo 2.2 è eseguito dal gestore secondo le modalità indicate da ciascuna Autorità Competente nel proprio sito web istituzionale.

All'istanza di AIA è allegata, a pena di irricevibilità, la quietanza dell'avvenuto pagamento, in favore dell'Autorità Competente, dell'importo tariffario dovuto ai sensi del paragrafo 2.2 ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, entro il medesimo anno fiscale dell'istanza.

In ogni momento del procedimento, l'Autorità Competente può verificare la congruità del versamento effettuato e disporre, se del caso, la necessaria integrazione del versamento effettuato (a pena di improcedibilità dell'istanza) ovvero la restituzione dell'importo versato in eccedenza.

2.4. Modalità amministrative inerenti alla conduzione dell'istruttoria

L'istruttoria, nel caso di impianti nuovi, è specificamente finalizzata a consentire all'autorità competente di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, che comprende un quadro prescrittivo ed un piano di monitoraggio e controllo, e che dia evidenza, tra l'altro:

- delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- delle condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 12 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- delle modalità previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica;

- dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- della coerenza (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dei valori limite fissati, con i BAT-AEL definiti nelle «Conclusioni sulle BAT» applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle motivazioni per le quali appare necessario derogare da tale requisito (ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 4-ter o 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché gli obblighi di comunicazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- della eventuale indicazione del numero massimo, della massima durata e della massima intensità di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) situazioni diverse dal normale esercizio;
- delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'installazione;
- delle eventuali valutazioni circa la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- delle eventuali misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

- delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06;
- delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo dell'energia.

A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari sopralluoghi conoscitivi, predispone pareri intermedi debitamente motivati, nonché cura la redazione di approfondimenti tecnici.

Nei casi in cui l'installazione ricomprende attività gestite da diversi gestori, l'autorità competente assicura l'unificazione del procedimento istruttorio.

Nei casi in cui in una stessa installazione siano svolte più attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del TUA (IPPC) per le quali la legge regionale ha attribuito, in via generale, la competenza a due diverse autorità competenti, al fine di garantire l'unicità del provvedimento autorizzativo come previsto dalla normativa statale, l'AIA è rilasciata dalla autorità competente individuata per l'attività principale, intesa come l'attività per cui le altre attività IPPC siano da considerarsi connesse, funzionali o accessorie, ovvero a servizio, anche parziale, della principale.

3. Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie previste dal paragrafo 1.1, lett. b) (Tariffa istruttoria per riesame con valenza di rinnovo)

3.1. Dichiarazione asseverata

Si applica quanto previsto dal paragrafo 2.1.

La dichiarazione asseverata deve essere allegata alla domanda di riesame o, nel caso di avvio d'ufficio del procedimento di riesame, deve essere prodotta nel termine assegnato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, D.Lgs. 152/06.

3.2. Determinazione dell'importo della tariffa

La tariffa **T_i**, del presente provvedimento è determinata in base alla formula di cui al punto 7. del presente paragrafo.:

Le singole componenti della soprarichiamata tariffa sono determinate come segue.

1. **C_D** - Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione:

$$C_D = € 1.250$$

2. **C_{Aria}** – Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità dell’aria”:

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Indice emissioni in aria*					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	150					
da 1 a 4 inquinanti	600	935	1500	2250	3375	9000
da 5 a 10 inquinanti	1125	1875	3000	3750	5250	15000
da 11 a 17 inquinanti	2250	5625	9000	12375	15000	24750
più di 17 inquinanti	2625	6000	12000	22500	25500	36750
- cifre in euro						
*Indice emissioni in aria = Numero di fonti di emissioni in aria da autorizzare (ivi incluse quelle diffuse) + numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29- sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152						

Nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all'Autorità Competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo della componente C_{Aria} assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero

raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo.

Ad esempio, nel caso di 10 fonti di emissione in atmosfera, cinque delle quali relativi a laminatoi (4 inquinanti significativi) e cinque relativi a applicazione di strati metallici (11 inquinanti significativi), il gestore potrà calcolare C_{Aria} sommando i contributi dei due gruppi ($C_{Aria} = 1500 \text{ €} + 9000 \text{ €} = 10500 \text{ €}$) o in alternativa considerando 10 fonti con 11 inquinanti ($C_{Aria} = 12375 \text{ €}$).

3. **C_{H_2O}** – Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità delle acque”:

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Indice scarichi *			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	35	75		300
da 1 a 4 inquinanti	710	1125	1500	3750
da 5 a 7 inquinanti	1310	2100	3150	6000
da 8 a 12 inquinanti	1725	2850	4350	7500
da 13 a 15 inquinanti	2625	5625	11250	21750
più di 15 inquinanti	3375	7500	15000	22500
- cifre in euro				
*Indice scarichi = (Numero scarichi da autorizzare + numero scarichi per i quali si chiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)				

Nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all'Autorità Competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo della componente C_{H_2O} assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo.

4. **C_{RP} e C_{RnP}** – Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”. Il costo C_{RP} e/o C_{RnP} si applica anche per gli impianti di trattamento di rifiuti di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.

Tonnellate/die oggetto della domanda* e/o tonnellate istantanee accumulo/deposito**	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi**	0	325	750	1650	2400	3750	C_{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	185	375	900	1350	2250	C_{RnP}

Tonnellate/die oggetto della domanda* e/o tonnellate istantanee accumulo/deposito**	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50	Sigla
<i>* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura</i> <i>** comprese le attività 5.5 e 5.6 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 ed escluse le attività 5.4</i> - cifre in euro							

Per le discariche (attività 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006) si deve fare riferimento alla capacità da autorizzare espressa in termini di volume (mc) come indicato nella tabella riportata di seguito:

Volume [mc] oggetto della domanda	0	fino a 25.000	da 25.000 a 100.000	da 100.000 a 500.000	da 500.00 a 1.000.000	Oltre 1.600.000	Sigla
Rifiuti pericolosi**	0	800	1700	5000	7500	10000	C_{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	500	1000	3500	5000	7500	C_{RnP}

5. Costi istruttori (**C_{CA}**, **C_{RI}**, **C_{EM}**, **C_{Od}**, **C_{ST}**, **C_{RA}**) per la verifica della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali (applicabili alle sole installazioni per le quali è necessario considerare la relativa componente ambientale):

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Importo
clima acustico	C_{CA}	1250
tutela quantitativa della risorsa idrica	C_{RI}	1250
campi elettromagnetici	C_{EM}	2000
odori	C_{Od}	500
sicurezza del territorio	C_{ST}	1000
ripristino ambientale, compresa validazione della relazione di riferimento	C_{RA}	2000*

NB: Le tariffe di cui alle sigle **C_{CA}**, **C_{RI}**, **C_{EM}**, **C_{Od}**, **C_{ST}**, **C_{RA}** sono applicate agli impianti per i quali nella precedente autorizzazione integrata ambientale è indicata la necessità di considerare la relativa componente ambientale o qualora nell'ambito dell'istruttoria emergano elementi, anche in relazione alle BATC applicabili all'installazione, che ne rendano necessaria la valutazione.

* Nel caso in cui la Relazione di riferimento venga presentata per la prima volta in occasione del rinnovo, la tariffa da corrispondere è pari a € 4.000. In occasione di eventuali aggiornamenti della Relazione si applica la tariffa di € 2.000.

6. **C_{SGA}** – Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale

Sistema di gestione ambientale	
certificato ISO 14001	registrato EMAS
250	500
- cifre in euro non cumulabili tra loro	

7. **T_i** - Tariffa istruttoria

La tariffa istruttoria dovuta all'Autorità Competente per le attività istruttorie di cui al paragrafo 1.1, lett. a) del presente Allegato, è determinata sommando i costi di cui ai precedenti punti da 1 a 5, sottraendo le riduzioni di cui al punto 6, secondo la formula:

$$T_i = K \times (C_D + C_{Aria} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} - C_{SGA})$$

con $K = 0,9$

Nel caso di una installazione per la quale trovano applicazione i requisiti di cui all'art. 29-bis, comma 2, D.Lgs. 152/06, si riconosce una significativa riduzione dell'impegno istruttorio. In particolare si riconosce che il positivo esito delle analisi integrate è garantito da una semplice verifica di conformità (ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Conseguentemente la tariffa istruttoria T_i è determinata con la seguente formula:

$$T_i = K \times (C_D + C_{Aria} + C_{H_2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} - C_{SGA}) \times K_{RG}$$

con $K = 0,9$

e $K_{RG} = 0,5$

3.3. Modalità di versamento della tariffa

Si applica quanto previsto al paragrafo 2.3.

La quietanza di avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda di riesame o, nel caso di avvio d'ufficio del procedimento di riesame, deve essere prodotta nel termine assegnato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, D.Lgs. 152/06.

3.4. Modalità amministrative inerenti alla conduzione dell'istruttoria

Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorità competente un aggiornamento delle

informazioni già presentate per il rilascio della precedente autorizzazione integrata ambientale.

In tal caso l'istruttoria finalizzata al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata, viene svolta con le modalità indicate al punto 2.4 del paragrafo precedente.

4. Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie previste dal paragrafo 1.1, lett. c) (Tariffa istruttoria per modifiche sostanziali o per altri casi di riesame)

4.1. Dichiarazione asseverata

Si applica quanto previsto dal paragrafo 2.1. Nella dichiarazione asseverata il gestore deve specificare le parti dell'installazione o le attività in essa svolte che sono oggetto di modifica o riesame e che concorrono alla determinazione della tariffa.

La dichiarazione asseverata deve essere allegata alla domanda di modifica sostanziale o di riesame ovvero, nel caso di riesame avviato d'ufficio, deve essere prodotta nel termine assegnato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, D.Lgs. 152/06.

4.2. Determinazione dell'importo della tariffa

Si applica la tariffa istruttoria **Ti** prevista al paragrafo 2.2.

Si precisa che le singole componenti che concorrono alla determinazione della tariffa istruttoria **Ti** si applicano solo qualora pertinenti alle parti dell'installazione o alle attività in essa svolte che sono oggetto di modifica sostanziale o riesame.

Nel caso in cui la domanda di modifica sostanziale sia presentata all'esito di una valutazione di sostanzialità della modifica effettuata dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006, la tariffa istruttoria è decurtata di quanto già versato dal gestore per la valutazione della comunicazione di modifica non sostanziale.

4.3. Modalità di versamento della tariffa

Si applica quanto previsto al paragrafo 2.3.

La quietanza di avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda di modifica sostanziale o riesame ovvero, nel caso di riesame avviato d'ufficio, deve essere prodotta nel termine assegnato dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, D.Lgs. 152/06.

4.4. Modalità amministrative inerenti alla conduzione dell'istruttoria

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'installazione, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni già presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alle sole attività interessate dalle modifiche progettate.

In tal caso, a tali attività, si applicano le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio e il provvedimento che autorizza la modifica sostanziale costituirà un aggiornamento dell'AIA vigente, relativamente alle parti oggetto di modifica sostanziale, senza pertanto modificarne la data di validità.

Ai fini dell'individuazione della sostanzialità delle modifiche, salvo quanto previsto nella definizione stessa di modifica sostanziale (art. 5 comma 1 letter l-bis), va annotato che le modifiche che comportano la necessità di un riesame approfondito delle funzionalità di intere parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori, generalmente dovrebbero

essere classificate come sostanziali. La necessità di tale estensione istruttoria, infatti, in genere dipende dal fatto che in mancanza di essa non è possibile verificare che gli effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi.

Inoltre nel valutare la sostanzialità di una modifica è necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche precedentemente intervenute, già giudicate non sostanziali, per evitare che interventi significativi sull'installazione siano giudicati «non sostanziali» solamente perché parcellizzati; in tali casi l'autorità competente potrebbe ritenere necessario, e richiedere pertanto al gestore, di includere nell'istanza e quindi sottoporre ad istruttoria, anche parti di installazione che sono state precedentemente oggetto di modifica.

In taluni casi di istanza di autorizzazione per la modifica sostanziale dell'installazione A.I.A., l'autorità competente può, al fine di semplificare i vari procedimenti amministrativi, avviare un unico procedimento, oltre che per l'istruttoria della modifica sostanziale anche per aggiornare l'AIA a seguito di precedenti comunicazioni dell'azienda stessa o di rilievi dell'organo di controllo, ovvero a seguito dell'adozione da parte della Commissione Europea di decisioni sulle Conclusioni sulle BAT applicabili alla realtà produttiva con un conseguente significativo miglioramento delle relative prestazioni emissive; in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale, l'AC tiene conto di tutte le pertinenti Conclusioni sulle BAT disponibili e applicabili alla modifica medesima. Il procedimento autorizzativo per modifica sostanziale - di cui all'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06 - nel caso in cui l'AC dispone il riesame sull'intera installazione A.I.A., sostituisce i riesami precedenti e i termini di validità dell'A.I.A. decorrono dalla data di efficacia del medesimo. In tali casi alle sole parti oggetto di modifica sostanziale sarà applicata la tariffa istruttoria calcolata con le modalità di cui al paragrafo 2 del presente allegato, mentre alle restanti parti oggetto di riesame sarà applicata la tariffa istruttoria calcolata con le modalità di cui al paragrafo 3.

Infine, nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni già presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale relativamente alle sole attività interessate dal riesame.

In tal caso si applicano le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio e la tariffa istruttoria sarà calcolata, limitatamente alle attività oggetto di riesame, sulla base dei coefficienti stabiliti al paragrafo 2 del presente allegato.

5. Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie previste dal paragrafo 1.1, lett. d) (Tariffa istruttoria per modifiche non sostanziali)

5.1. Dichiarazione asseverata

Si applica quanto previsto dal paragrafo 2.1. Nella dichiarazione asseverata il gestore deve specificare le parti dell'installazione o le attività in essa svolte che sono oggetto di modifica e che concorrono alla determinazione della tariffa; deve altresì dichiarare se la modifica comporta un aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La dichiarazione asseverata deve essere allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale.

5.2. Determinazione dell'importo della tariffa

Per le modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, si applica una tariffa fissa pari ad € 500.

Nel caso in cui, invece, sia necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso dell'autorizzazione, si applica la tariffa istruttoria T_i di cui al punto 7. del paragrafo 3.2, precisando che per la quantificazione dei coefficienti, si deve far riferimento alle sole attività oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione.

Qualora la necessità di un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso dell'autorizzazione non sia stata prospettata nella comunicazione di modifica non sostanziale, ma venga successivamente ravvisata dall'Autorità Competente, il versamento dell'integrazione della tariffa è effettuata dal gestore prima del rilascio del provvedimento di aggiornamento dell'AIA ed a seguito di richiesta dell'Autorità Competente.

Per le modifiche non sostanziali di cui all'art. 29-nonies comma 3, inerenti la variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, si applica una tariffa fissa pari ad € 200.

5.3. Modalità di versamento della tariffa

Si applica quanto previsto al paragrafo 2.3.

La quietanza di avvenuto pagamento deve essere allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale.

5.4. Modalità amministrative inerenti alla conduzione dell'istruttoria

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'installazione, il gestore le comunica all'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tal caso le attività istruttorie si articolano secondo le seguenti modalità:

- analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di impianti ricadenti al punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità Competente nella verifica circa la sostanzialità della

modifica può tener conto delle Linee guida regionali in materia di rifiuti approvate con DGR n. 321/2024.

- eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni.

6. Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione ai controlli previsti dal paragrafo 1.1, lett. e) (Tariffa controlli - Tc)

6.1 La tariffa **Tc** delle attività di controllo di cui alla lettera e) del punto 1.1 del presente allegato, condotte da parte dell'ARPAM, è pari al maggiore dei seguenti importi:

Tc= Max	2500 €
	$[C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} + C_{SME} + C_{LDAR} + C_{SUO})^*] + 300 \text{ €}$

** se l'AIA indica la necessità di considerare la relativa componente*

I coefficienti C_{Aria} , C_{H2O} , C_{RP} , C_{RnP} , C_{CA} , C_{RI} , C_{EM} , C_{Od} , C_{ST} , C_{RA} , C_{SME} , C_{LDAR} e C_{SUO} sono quelli indicati nelle seguenti tabelle:

Tabella VI.1- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico: C_{Aria}

Numero di sostanze inquinanti e parametri monitorati*	C_{Aria} (€)
0	60
1	240
2-3	370
4-6	490
7-12	735
13-20	980
21-30	1225
31-40	1470
41-50	1715
51-60	1960
61-80	2200
81-100	2450
101-125	3185
126-150	3675
150-200	4650
201-250	5880
251-300	7100
301-400	8575
401-500	10300
501-600	11750

Numero di sostanze inquinanti e parametri monitorati*	C_{Aria} (€)
601-1000	14200
>1000	14700

**vanno computati tutti i parametri e le sostanze emesse in atmosfera autorizzate (sia convogliate, sia diffuse) monitorati, ovvero su cui è stato imposto un limite o un autocontrollo. Poichè la stessa sostanza, se emessa da diversi camini, va monitorata distintamente e, ai fini del controllo, essa va contata più volte.*

Tabella VI.2- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamentodelle acque: **C_{H2O}**

Numero di sostanze e parametri monitorati*	C_{H2O} (€)
0	25
1	250
2-4	490
5-7	735
8-12	1225
13-15	1700
16-24	2500
25-30	3200
31-40	4200
41-50	5150
51-60	6100
61-100	8100
>101	9000

**vanno computate tutte le sostanze e i parametri il cui scarico in acqua è autorizzato e monitorato, ovvero su cui è stato imposto un limite o un autocontrollo. La stessa sostanza, se presente in diversi scarichi, va monitorata distintamente e pertanto, ai fini del controllo, va contata più volte.*

Tabella VI.3- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti

Tonnellate/die oggetto della domanda* e/o tonnellate istantanee accumulo/deposito**	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi**	0	150	300	660	960	1500	CRP
Rifiuti non pericolosi	0	75	150	360	540	900	CRnP

- cifre in euro

** esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura*

**** comprese le attività 5.5 e 5.6 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 ed escluse le attività 5.4**

Per le discariche (attività 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006) si deve fare riferimento alla capacità autorizzata espressa in termini di volume (mc) come indicato nella tabella riportata di seguito:

Volume [mc] oggetto della domanda	0	fino a 25.000	da 25.000 a 100.000	da 100.000 a 500.000	da 500.00 a 1.000.000	Oltre 1.600.000	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	400	900	2500	3.750	5.000	C_{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	250	500	1.750	2.500	3.750	C_{RnP}

Tabella VI.4- Coefficiente per verifiche del rispetto di ulteriori prescrizioni in materia di controllo

Ulteriore componente del controllo da considerare	Sigla	Valore coefficiente (€)
clima acustico	C_{CA}	250
tutela quantitativa della risorsa idrica	C_{RI}	500
campi elettromagnetici	C_{EM}	400
odori	C_{Od}	100
sicurezza del territorio	C_{ST}	200
ripristino ambientale	C_{RA}	600
Sistemi di monitoraggio in continuo (SME)	C_{SME}	100 ogni SME
programma LDAR	C_{LDAR}	200
suolo e acque sotterranee	C_{SUO}	100

- cifre in euro

NB – i coefficienti di cui alle sigle **C_{CA}** , **C_{RI}** , **C_{EM}** , **C_{Od}** , **C_{ST}** , **C_{RA}**, sono applicati alle sole installazioni per le quali l'istruttoria ha indicato la necessità di considerare la relativa componente ambientale; coefficienti **C_{SME}**, **C_{LDAR}** e **C_{SUO}** si applicano se l'autorizzazione prevede i corrispondenti tipi di controlli.

La tariffa **TC_{P&A}** è dovuto nel caso in cui, durante una visita in loco, siano effettuati prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni. Esso è computato per ogni singola attività di campionamento/analisi/misura effettuata ed è stabilito nella misura indicata nell'allegato V al D.M. 58/2017.

Per le attività di campionamento/analisi/misura non previste nell'allegato V al D.M. 58/2017, si applicano le tariffe indicate da ARPAM a consuntivo della visita ispettiva, applicando il criterio dell'effettiva copertura dei costi.

6.2 La tariffa **T_{PMC}** dovuta annualmente dal gestore, per la verifica della documentazione dal medesimo trasmessa e per la redazione del report di cui al paragrafo 6.3, è calcolata come segue:

Dimensioni del gestore	Valore coefficiente (€)
Micro/Piccola impresa	800
Media impresa	1000
Grande impresa	1200

N.B. La tariffa **T_{PMC}** per le verifiche della documentazione è ricompresa nella tariffa **T_c** per gli anni in cui viene svolta sulla base del programma regionale.

6.3 Modalità di versamento

Le modalità di versamento della tariffa **T_c** in favore di ARPAM sono indicate nel sito web istituzionale dell'Agenzia.

Il contributo **T_{PMC}** è versato dal gestore in via anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno, ad eccezione degli anni in cui è prevista il controllo di cui alla lettera e) del punto 1.1 del presente allegato. Entro tale scadenza il gestore deve inviare ad ARPAM la ricevuta di versamento unitamente ad una nota esplicativa del calcolo effettuato in base alla formula sopra riportata. L'ARPAM, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, può formulare rilievi in ordine al conteggio effettuato dal gestore e chiedere l'eventuale conguaglio.

La tariffa **T_c** relativa alle attività di controllo di cui alla lettera e) del punto 1.1 del presente allegato, è versata dal Gestore entro sessanta giorni dalla notifica della relazione di cui all'art. 29decies, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi.

La tariffa relativa alle eventuali attività analitiche **T_{CP&A}** dovrà essere versata, a seguito di consuntivazione da parte di ARPAM, contestualmente alla **T_c**.

In caso di ritardo nell'effettuazione del versamento della tariffa **T_c** (e **T_{CP&A}** qualora dovuta), fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, e delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza.

6.4. Modalità amministrative inerenti alla conduzione dei controlli

Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, costituiscono oggetto delle attività di controllo soggette a tariffa le azioni svolte dall'autorità di controllo (ivi individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In particolare tali attività consistono in:

- verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa dal gestore in attuazione dell'AIA;

- verifica dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione;
- verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto degli obblighi di comunicazione;
- eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis, programmate ai sensi del comma 11-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte;
- eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave inosservanza, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti;
- eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco ai sensi dall'art. 29-decies comma 11-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attività di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti necessari.

A tale proposito si evidenzia che le misure di controllo sull'installazione sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e i cui risultati sono inviati anche all'ente di controllo per le opportune verifiche.

Ferma restando la facoltà per l'ente di controllo di fissare autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da parte dell'ente di controllo, nonché il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciò anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa annualmente dovuta per tali attività.

Non rientra nei compiti propri dell'ente di controllo, modificare tale programmazione annuale, a meno di cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, sentita l'autorità competente, l'ente di controllo valuterà se poter rimandare all'annualità successiva le attività eventualmente non condotte nell'anno, garantendone, nell'ambito della sua autonomia amministrativa e contabile, la copertura finanziaria a valere sulle tariffe già versate.

I controlli sono effettuati dall'Autorità Competente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM).

I controlli sono eseguiti da ARPAM secondo le modalità indicate nelle Linee guida SNPA n. 39/2022 "Controlli su installazioni AIA di competenza regionale" e ss.mm.ii.

A conclusione di ogni attività di controllo, ARPAM provvederà a riferirne gli esiti dell'Autorità Competente nei seguenti termini e modalità:

- a) per la verifica della documentazione trasmessa dallo stesso gestore, ARPAM provvede, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a redigere e a trasmettere all'Autorità Competente e al gestore un report nel quale attesta la conformità dei dati trasmessi dal gestore ovvero ne segnala la carenza o la non conformità, ferma restando la facoltà di inserire i contenuti

di detto report all'interno della relazione di cui all'art. 29-decies, comma 5, D.Lgs. 152/06 nel caso in cui nel corso dell'anno sia programmata una visita ispettiva;

- b) per le visite ispettive presso l'installazione, ARPAM, entro due mesi dalla conclusione dell'attività di controllo, provvede a redigere e a trasmettere all'Autorità Competente e al gestore la relazione di cui all'art. 29-decies, comma 5, D.Lgs. 152/06.

ARPAM, avvalendosi delle risorse economiche derivanti dalla riscossione della tariffa Tc, è tenuta ad organizzare le proprie risorse umane e materiali al fine di garantire i controlli previsti nella programmazione a livello regionale di cui all'art. 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' responsabilità dell'Agenzia lo svolgimento dei controlli secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel Piano d'ispezione ambientale definito dalla Regione Marche ai sensi dell'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.

Qualora, nell'ambito dell'attività di controllo siano riscontrate a carico del gestore condotte non conformi a quanto previsto dall'AIA, compete ad ARPAM:

- la segnalazione senza ritardo alla Procura della Repubblica territorialmente competente di condotte illecite integranti reato;
- la contestazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido di condotte integranti illecito amministrativo ai sensi della Legge 689/1981; all'uopo si precisa che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della Legge 689/1981 decorre dalla conclusione dell'accertamento, che va fatto coincidere con l'invio della relazione di cui all'art. 29-decies, comma 5, D.Lgs. 152/06 o con l'invio del report relativo al controllo dei dati trasmessi dal gestore;
- la tempestiva comunicazione all'Autorità Competente degli esiti dei controlli e delle ispezioni, con indicazione delle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29-decies, comma 3, lettere a), b) e c), D.Lgs. 152/06 e con proposta delle misure da adottare;
- la tempestiva comunicazione all'Autorità Competente di ogni informazione necessaria ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. 152/06, ivi incluse eventuali notizie di reato come previsto dall'art. 29-decies, comma 7, D.Lgs. 152/06;
- la comunicazione all'Autorità Competente delle eventuali prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 318-ter del D.Lgs. 152/06, al fine di coordinare il contenuto delle medesime con l'eventuale diffida di competenza dell'Autorità Competente.

7. Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione ai controlli previsti dal paragrafo 1.1, lett. f)

7.1. Determinazione dell'importo della tariffa

Alle visite di cui al paragrafo 1.1, lett. f) si applicano le tariffe **Tc** e **TCp&A** di cui al paragrafo 6.1, calcolate prendendo in considerazione solo le componenti del controllo interessati da precedente grave inosservanza, i prelievi e le analisi oggetto di ripetizione in ragione della grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione precedentemente riscontrata.

7.2. Modalità di versamento

L'esatto ammontare del contributo viene calcolato da ARPAM all'esito della visita ispettiva e viene comunicato al gestore contestualmente alla relazione conclusiva. Il relativo importo è versato dal gestore entro 30 giorni dalla richiesta effettuata da ARPAM.